



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI
SEZIONE PRIMA

n. 7594/06
Registro Sentenze
n. 8763/1996

Registro Generale

composto dai magistrati:

dott. FABIO DONADONO

Presidente

dott. PAOLO CORCIULO

Primo Referendario

dott. PAOLO SEVERINI

Primo Referendario, est.

all'udienza del 5 luglio 2006 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8763 R. G. dell'anno 1996, proposto da Mauro Maurizio, Moffa Margherita e Romano Enrico, rappresentati e difesi dagli Avv. Francesco Procaccini e Raffaele Tortoriello, elettivamente domiciliati in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, 670, presso lo studio dei difensori;

contro

il Comune di Capri, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Cioffi, elettivamente domiciliato in Napoli, alla piazza Rodinò, 18, presso lo studio del difensore;

e nei confronti di

Ciuccio Salvatore e Massa Giuseppe, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Capri, n. 88 del 17.06.1996, affissa all'Albo Pretorio del Comune di Capri il 26.06.1996 e divenuta esecutiva in data 17.07.1996, avente ad oggetto "Consorzio Porto Turistico – Composizione Consiglio di Amministrazione – Determinazione Provvedimenti", con la quale il Consiglio Comunale di Capri ha designato i rappresentanti dell'ente all'interno del C. d'A. del "Consorzio Porto Turistico di Capri", a partecipazione maggioritaria dello stesso Comune;

di tutti gli atti o provvedimenti preordinati, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Viste le memorie, prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi, all'udienza del 5.07.2006, il relatore, dott. P. Severini, e per le parti i procuratori, come da verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti, tutti consiglieri comunali di Capri, impugnavano la delibera specificata in epigrafe, con la quale erano stati nominati, all'interno dell'ente privato, con capitale maggioritario del Comune, denominato "Consorzio Porto Turistico di Capri", su sei membri previsti, due assessori e tre consiglieri comunali, segnalando che altra analoga deliberazione di C. C., la n. 120 dell'11.12.95, era stata annullata – insieme alla successiva delibera di chiarimenti n. 2 del 22.01.1996 – dal Comitato Regionale di Controllo – Sezione Provinciale di Napoli – con provvedimento del 12.02.1996, sul presupposto che le designazioni dei rappresentanti del Comune, in seno al Consorzio in oggetto, fossero state assunte in violazione delle norme, previste in tema d'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di componente del C. d'A. di enti siffatti; che, a seguito

di tale provvedimento del Co. Re. Co., essi avevano diffidato – nella loro qualità – il Sindaco di Capri ad adottare ogni iniziativa, idonea a rimuovere dal C. d'A. dell'ente tutti i consiglieri e gli assessori comunali, ancora in carica; che al contrario era stato deciso, con la delibera impugnata, di nominare nuovamente due assessori e tre consiglieri all'interno del C. d'A. in questione; avverso tale delibera, articolavano le seguenti censure: 1) **Violazione e falsa applicazione del provvedimento del Co. Re. Co. – Sezione Provinciale di Napoli – del 12.02.96, n. 300166, verb. 13; della legge 23.04.1981 n. 154 (artt. 2 e 3); dell'art. 26 l. 25.03.1993 n. 81; dell'art. 97 della Costituzione; dei principi generali in materia d'incompatibilità; eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, violazione del giusto procedimento, insufficiente, erronea ed illegittima motivazione; falso ed illegittimo presupposto, ingiustizia manifesta, falso scopo e falsa causa, illogicità manifesta, travisamento**: era denunciato il contrasto della delibera impugnata con il precedente annullamento, d'altra analoga deliberazione, decretato dal Co. Re. Co.; 2) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 dello Statuto del Comune di Capri; eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, sviamento, falsità ed illegittimità del presupposto, insufficiente, erronea ed illegittima motivazione**: il Consorzio del Porto Turistico non rientrava tra gli enti, relativamente al C. d'A. dei quali l'art. 37 co. 6 *bis* dello Statuto del Comune consentiva la designazione dei consiglieri comunali in carica; 3) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 26 della legge 23.05.93 n. 81; eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, falso scopo e falsa causa, contraddittorietà, travisamento, erronea ed illegittima motivazione**: la designazione dell'Assessore al Bilancio del Comune, quale componente del Collegio Sindacale dell'ente in questione, pure operata con la deliberazione gravata, si poneva in contrasto con l'indicata disposizione di legge.

Con ordinanza, emessa all'esito dell'udienza in c. di c. del 4.12.96, era accolta la domanda cautelare, proposta insieme all'atto introduttivo del giudizio.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio, in data 17.03.98, producendo memoria difensiva in cui osservava che la delibera impugnata, a differenza della precedente avente analogo oggetto, non era stata fatta segno di alcun rilievo da parte dell'organo di controllo; che siffatto mutamento d'indirizzo era dovuto alla modifica dello Statuto del Comune, concretizzatasi nell'introduzione, nell'art. 37 del medesimo, del co. 6 *bis*, in tema di cumulabilità delle cariche di consigliere comunale e di rappresentante dell'ente locale negli organi di istituzioni, aziende speciali e s.p.a. a prevalente capitale pubblico, ovvero di enti controllati o dipendenti dai medesimi; con ulteriore memoria del 23.06.06, il Comune ribadiva le stesse argomentazioni difensive.

All'udienza del 5 luglio 2006 la causa era trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve porsi la questione di rito dell'ammissibilità dell'azione, sotto il profilo della sussistenza della legittimazione a ricorrere dei ricorrenti consiglieri comunali.

Il Collegio ritiene che tale legittimazione, nella specie, non sussista.

In accordo con la più recente giurisprudenza amministrativa, anche della Sezione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 127), deve escludersi una dilatazione della legittimazione dei consiglieri comunali per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle delibere dell'organo di appartenenza, al di là della specifica area della denuncia dei vizi propri del subprocedimento di deliberazione, che si concretino in violazioni procedurali direttamente lesive del *munus* rivestito dal consigliere comunale (ad es., irrivalità della convocazione dell'organo, violazione dell'ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio etc.), interferenti sul corretto esercizio del mandato.

Il Consiglio Stato (sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358), ha espresso, nei termini seguenti, il relativo principio: “Il giudizio amministrativo non è volto a risolvere controversie tra organi dello stesso ente, ma a risolvere conflitti intersoggettivi: per questa ragione il consigliere comunale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all’ufficio”.

Tutti gli altri vizi – che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna – non possono viceversa essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali che hanno ritualmente partecipato alla loro formazione (in qualsiasi forma lecita e legittima tale partecipazione si sia concretata, restando ovviamente irrilevante, sotto tale profilo, la manifestazione di volontà – espressa o tacita – dal singolo consigliere data nel caso specifico: voto favorevole o contrario, astensione, mancata partecipazione alla seduta etc.).

La fisionomia e il contenuto dell’atto dell’organo collegiale, e quindi la legittimità dell’atto sotto tutti gli altri profili, diversi dall’*iter* di formazione dello stesso in quanto atto collegiale, sono sottratti all’azione giurisdizionale dei componenti il collegio, e possono essere portati al controllo giurisdizionale solo dai soggetti destinatari dell’atto (o comunque incisi dallo stesso, in modo da rivestire rispetto al medesimo una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo).

Il componente dell’organo collegiale dispone di altri strumenti per opporsi alle (presunte) illegittimità che, a suo giudizio, possano inficiare l’atto deliberando, sia attraverso la discussione, il dibattito e il voto nel collegio (e, quindi, attraverso i fisiologici strumenti di formazione della volontà dell’organo), sia attraverso i mezzi della dialettica politica democratica, sia attraverso strumenti di controllo esterno riservati dalle leggi alle minoranze (ad es., per gli enti locali, l’istituto di cui all’articolo 127 del T. U. E. L. (d. l.vo 267/2000), che consente la sottoposizione al controllo delle deliberazioni della giunta e del consiglio quando un quarto ovvero un quinto dei consiglieri - nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - ne facciano richiesta scritta e motivata).

Per tutte le esposte ragioni, conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi inammissibile, per difetto di legittimazione a ricorrere dei soggetti che lo hanno proposto.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Amministrazione.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2006.

Il Presidente

Dr. Fabio Donadono

Il Relatore

Dr. Paolo Severini